

Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 11
in data 09/02/2017
Prot. N. 2341

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SRL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE, DI MATERNITA', PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PREVISTO DALLA L. 431/98 ART. 11.

L'anno **duemiladiciassette** addì **NOVE** del mese di **FEBBRAIO**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. BERTON DAVIDE “	*	
4. ZONTA MARCO - Assessore Esterno	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco** .

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SRL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE, DI MATERNITÀ, PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PREVISTO DALLA L. 431/98 ART. 11.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con il D.Lgs n°109/98 così come modificato dal D.Lgs n°130/2000 vengono definiti i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il D.P.C.M. n. 221 del 7/05/1999, "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" così come modificato dal D.P.C.M. n. 24 del 24/04/2001;

VISTA la Legge n. 448 del 23.12.1998 recante "Misure in materia di politiche sociali e del lavoro" e s.m.i.;

VISTO il DPCM n. 452 del 21/12/2000 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della L. 488/99 e degli art. 65 e 66 della L. 448/98 e s.m.i.;

VISTO l'art. 25, della legge 23.12.2000, n. 388 che prevede che per l'accesso ai servizi relativi a prestazioni sociali agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.L. 109/98 come modificato dal D.L. 130/2000;

VISTO l'art. 74 del D. Lgs 151/2000 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);

VISTO il DM 25 maggio 2001 n. 337, che dà attuazione al D.L. 130/2000, "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21/12/2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori, e s.m.i.;

VISTA la circolare n° 153 del 31/07/2001 in base alla quale è stata affidata all'INPS la gestione di una banca dati relativa al calcolo annuale dell'indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari i cui componenti richiedano una prestazione sociale agevolata;

VISTO che l'INPS ha attivato con i CAAF/CAF una convenzione per l'affidamento del servizio di raccolta e invio telematico delle dichiarazioni raccolte dagli stessi, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (in base a quanto previsto dal D. Lgs 31.03.1998 n. 109, modificato dal D. Lgs 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3, comma 2 del DPCM 18 maggio 2001);

VISTO che è in scadenza al 31.12.2016, la convenzione sottoscritta con il Caf Acli Srl per la gestione dei dati relativi alle istanze previste dalle L. 431/98 e 448/98 per i contributi relativi al sostegno alla locazione (Legge 431/98) e per le domane di contributo per fornitura energia elettrica e fornitura gas naturale con durata per il triennio 2013/2016;

VISTA la disponibilità alla sottoscrizione della nuova convenzione espressa dal CAF ACLI Srl per il biennio 2017/2018;

PRECISATO che, come altresì previsto all'art.6 della citata convenzione, le attività di cui al punto A (compilazione dichiarazione sostitutiva unica ISEE) sono gratuite mentre le attività di cui al punto B (domande di assegno di maternità e nucleo familiare) e per le attività di cui al punto C (richieste contributo L. 431/98) si riconosce un compenso pari a Euro 12,00 più Iva per ogni pratica elaborata e trasmessa;

VISTO lo schema di convenzione presentato dal CAF Acli Srl, allegato alla presente (Allegato Sub A) e ritenuto, dunque, di procedere all'approvazione dello stesso per l'attuazione delle istanze relative alle dichiarazioni ISEE per prestazioni sociali agevolate, per gli assegni il nucleo familiare numeroso / maternità e contributo per l'affitto;

RITENUTO altresì di stabilire che la presente convenzione avrà validità di due anni a decorrere dal 01.01.2017 al 31.12.2018;

DELIBERA

1. di avvalersi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018 della collaborazione del CAF ACLI Srl per la raccolta e la gestione delle domande relative alla dichiarazione ISEE, relative agli assegni di maternità e nucleo familiare (Legge 448/98) e per i contributi relativi al sostegno alla locazione (Legge 431/98);
2. di approvare lo schema di convenzione nel testo assunto a parte integrante e sostanziale del presente atto Allegato sub A);
3. di demandare al Responsabile Servizi Sociali l'assunzione degli atti di impegno e liquidazione conseguenti al presente atto deliberativo.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizi Sociali
F.to **SPAZIANI Dott. Francesco**

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.to **SPAZIANI Dott. Francesco**

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 al fine di garantire assistenza ai cittadini che necessitano dell'elaborazione dell'Isee.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE, DI MATERNITA', PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PREVISTO DALLA L. 431/98 ART. 11.

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ nella sede Municipale del Comune di Rossano Veneto

Tra

Il Comune di Rossano Veneto (P. IVA 00261630248), rappresentato dal Dott. Spaziani Francesco, nato a Roma (RM) il 18/07/1966, in qualità di Responsabile Servizi Sociali, che dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione qui rappresentata,

E

Il CAF Acli Srl con sede in Roma, Via Marcora 18/20 C.F. e P.IVA 04490821008, rappresentato da Acli Service Vicenza Srl nella persona di _____,

PREMESSO

- Che l'art. 25 della L. 328 del 8/11/2000 prevede che per l'accesso ai servizi relativi a prestazioni agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013;
- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dell'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in sua mancanza deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica e prevedere una domanda cartacea (che blocca il termine) in attesa del rilascio dell'attestazione ISEE che permette l'elaborazione delle domande. Il Comune deve trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio (si veda art. 6);
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAF Acli Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto e in un momento successivo la conseguente consegna all'utente dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente, solo se il CAF/la Società ha acquisito specifico mandato da parte del cittadino;
- Che il CAF Acli Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 35;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle

organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

VISTO

- Che il D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

IL CAF Acli Srl si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. sportello informativo sulla documentazione necessaria per l'assistenza e l'elaborazione della Dsu;
- B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
- C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art. 11.

In particolare, il CAF Acli Srl effettuerà:

- in relazione al punto **A**:
 - l'accoglienza dei cittadini e la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - consegna al cittadino dell'attestazione ISEE non appena sarà resa disponibile dall'INPS, solo se il CAF ha acquisito specifico mandato;
- in relazione al punto **B**:
 - 1) l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - 2) la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
 - 3) la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS;
 - 4) in caso di imminente scadenza dei termini delle prestazioni di cui sopra, il cittadino può presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dsu, che dovrà protocollare;

- 5) la trasmissione telematica all'INPS, se il Comune intende avvalersi di questo servizio, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande per le quali il Comune ha concesso l'assegno;
 - 6) l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- in relazione al punto **C** :
- l'accoglienza dei richiedenti il contributo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS;
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta per accedere al contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art.11. Nel caso in cui il cittadino abbia provveduto alla elaborazione della Dsu ma fosse sprovvisto di attestazione ISEE, perché non ancora rilasciata dall'INPS, il CAF/La Società dovrà inserire il protocollo della ricevuta di presentazione della Dsu così come previsto dall'art. 11 comma 9 del D.P.C.M. N. 159/2013. Nel momento in cui verrà acquisita l'attestazione il CAF Acli Srl dovrà completare la domanda inserendo i dati richiesti e rilevabili dall'attestazione ISEE;
 - L'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

ARTICOLO 2

Il Comune si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi del CAF operative comunicando, altresì, l'orario di apertura degli sportelli operanti;

ARTICOLO 3

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ARTICOLO 4

Il CAF potrà operare nel territorio tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del D. M. 31 maggio 1999 n. 164 ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il CAF Acli Srl opererà (in proprio) o (tramite la seguente società di servizio: Acli Service Vicenza Srl);

ARTICOLO 5

Il CAF Acli Srl, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

ARTICOLO 6

Le attività di cui al punto **A** sono svolte gratuitamente in quanto rientranti nella convenzione con INPS.

Il Comune per le attività di cui al punto **B**, riconosce un compenso pari a Euro 12,00 più IVA per ogni pratica elaborata e consegnata al richiedente.

Nel caso in cui il Comune intenda affidare al Caf la trasmissione delle domande per le quali è stato concesso il beneficio, il Comune riconosce un compenso aggiuntivo di euro 1 più IVA per ogni domanda che verrà trasmessa alla banca dati INPS;

Il Comune per le attività di cui al punto **C**, riconosce un compenso pari ad € 12,00 più IVA per ogni domanda inserita e trasmessa nel programma web (verranno contabilizzate le domande sia con attestazione Isee, sia quelle con la ricevuta di presentazione della Dsu).

Gli importi relativi ai punti B, C determinati sulla scorta di una valutazione tecnica posta in essere dai CAF con riferimento all'impegno ed ai mezzi tecnici da utilizzare per siffatti servizi, saranno aggiornati ogni anno tenendo conto della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente. Il CAF si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini residenti nel comune.

ARTICOLO 7

Il pagamento dei compensi di cui al punto 6 avverrà a 60 gg. data ricevimento fattura emessa a seguito della trasmissione dei dati al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge, mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario a 60 giorni data fattura.

ARTICOLO 8

La presente convenzione ha durata di **due** anni (dal 01.01.2017 al 31.12.2018). Il rinnovo potrà avvenire previa adozione di apposito atto da parte del Comune. Al fine della gestione delle domande per la fruizione di altri servizi a tariffa agevolata, riduzione di tasse o ticket, forniti o gestiti dal Comune e non contemplati nell'art.1 della presente convenzione, le parti si riservano di attivare momenti di confronto per l'adeguamento o per formulare nuova convenzione.

ARTICOLO 9

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il CAF dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

li

Per l'Amministrazione Comunale
(Dr Spaziani Francesco)

Per il CAF

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **14/02/2017** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **14/02/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
